

INDICE:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE

**ART. 2 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E UTILIZZO DELLE
ATTREZZATURE.**

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 4 - IMPORTO DELLA CONCESSIONE

ART. 5 - MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

ART. 6 - ORARI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE

ART. 7 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO-NORME APPLICABILI

ART. 8 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

ART. 9 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 10 - MANUTENZIONE DEI TAPPETI ERBOSO DEI DUE CAMPI PRINCIPALI

ART. 11 - UTENZE

ART. 12 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

ART. 13 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

ART. 14 - PIANO ANNUALE DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB CONCESSIONE - SUBAPPALTO

ART. 16 ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE - PUNTO VENDITA

ART. 17 - INTERVENTI DI MIGLIORIA ALL'IMPIANTO SPORTIVO

ART. 18 - ENTRATE E TARIFFE

**ART. 19 - DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE DEI BENI E CONSEGNA DELL'
IMPIANTO**

ART. 20 - CANONE ANNUALE

ART. 21 - CONTRIBUTO ECONOMICO

ART. 22 - VERIFICHE

ART. 23 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 24 - PUBBLICITÀ

ART. 25 - MODIFICHE

ART. 26 - RISERVATEZZA DEI DATI

ART. 27 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 28 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

ART. 29- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI
FLUSSI FINANZIARI

ART. 30 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DELLA
CONVENZIONE

ART. 31 - PENALITA' E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

ART. 32 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 33 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

ART. 34 - ESECUZIONE IN DANNO

ART. 35 - CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 36 - RECESSO

ART. 37 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL
CONCESSIONARIO

ART. 38 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

ART. 39 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

ART. 40 - CONTROVERSIE

ART. 41 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

CONVENZIONE

TRA

il COMUNE DI ISTRANA (C.F./P.IVA N.....)
nella persona del Dott.,
nato a il..... e residente
invia,
che interviene in qualità di Responsabile dell'Area Affari Socio-Culturali “
.....”

E

la
(C.F./P.IVA. N.....) con sede a ,
via,
nella persona del presidente pro- tempore , sig.
nato ail.....e residente
in.....via.....,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione di un pubblico servizio.

Il Concessionario al quale viene trasferito il diritto di gestire gli impianti sportivi comunali assume come proprie le seguenti finalità sociali:

- garantirne il più ampio uso per favorire e promuovere l'attività sportiva;
- promuovere l'uso delle strutture da parte dei gruppi, delle associazioni e degli enti che abbiano i requisiti e che ne facciano richiesta; e garantire la più ampia diffusione dell'Associazionismo sportivo territoriale, anche consentendone l'utilizzo gratuito da parte degli istituti scolastici del Comune come disciplinato nella presente convenzione.

L'utilizzazione degli impianti sportivi dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari e ricreative e per il tempo libero.

Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale verso e fra gli utenti, impegnando tutti gli operatori a costruire un ambiente che permetta di vivere l'attività sportiva come momento ricreativo e formativo. L'utenza dovrà essere sensibilizzata all'utilizzo rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse idriche ed energetiche.

La presente Convenzione comprende il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, secondo i seguenti contenuti di cui all'art. 27 punto 5 della Legge Regionale 11 maggio 2015, n.8, recante "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".

ART. 2 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE.

Gli impianti oggetto della concessione sono in via del Capitello n. 43, ad Istrana, secondo le allegate planimetrie che fanno parte integrante della presente convenzione e sono composti da:

1) Palazzetto dello Sport comprendente:

- Sala principale m. 36,00x 22,50 adibita ai giochi del basket, pallavolo e calcio a cinque (Palestra A);
- tribuna per il pubblico con capienza di 460 spettatori;
- sala secondaria per l'allenamento m. 22,50x11,50 (Palestra B);
- Palestra C con pavimento in parquet e specchi alle pareti;
- area muscolazione sottostante tribune;
- n.4 spogliatoi per atleti con relativi servizi e docce;
- n.2 spogliatoi per istruttori/arbitri con servizi e docce;
- n.2 magazzini m. 7,30x4,70;
- n.1 ambulatorio con servizi;
- n.1 segreteria con servizi;
- n.1 centrale termica;
- n.1 locale ingresso;

- n.1 locale biglietteria;
- n.1 gruppo servizi igienici per il pubblico uomini;
- n.1 gruppo servizi igienici per il pubblico donne.

2) Area esterna di pertinenza del palazzetto dello sport comprendente:

- n.2 campi da tennis scoperti ricopribili con struttura pressostatica;
- n.2 campi in erba di allenamento
- aree a verde e cortilive;

3) Impianto a destinazione prevalente gioco calcio, comprendente:

- n.1 campo per il calcio principale m. 105x65 dotato di illuminazione notturna ed irrigazione automatica;
- n.1 tribuna per il pubblico campo principale, con capienza di 528 posti;
- magazzini sottostanti la tribuna;
- n.1 campo per il calcio secondario m. 60x100 dotato di illuminazione notturna ed irrigazione automatica;
- area attrezzata per l'allenamento del calcio in erba di circa 10.000 mq dotato di illuminazione notturna ed irrigazione automatica;
- fabbricato adibito a biglietteria, magazzino e servizi per il pubblico;
- fabbricato principale ospitante: n.2 spogliatoi per atleti con servizi e docce, n.1 magazzino, n.1 infermeria con annesso servizio, n. 1 sala riunioni, ingresso e centrale termica;
- complesso secondario prefabbricato ospitante: n.2 spogliatoi per atleti con servizi e docce, n.1 spogliatoio per arbitri con servizi e docce.
- n. 1 piattaforma polivalente m. 24x44 per la pratica di pallavolo, pallacanestro, pallamano, pattinaggio, tennis e calcio a cinque;
- Aree a verde e cortilive.

L'impianto è censito presso l'Agenzia del Territorio - Catasto Fabbricati come segue:

Comune di Istrana, Sezione C, foglio 4, particella 1142 sub. 4.

L'area scoperta degli impianti compresi i parcheggi, ammonta a 66.339 mq.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di sette anni e sei mesi, a decorrere da 01.01.2016 al 30/06/2023.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per un massimo di sei mesi per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara, con comunicazione al Concessionaria mediante fax o PEC almeno 15 giorni prima della naturale scadenza. E' prevista altresì la possibilità di proroga di ulteriori due anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 3, lett. g) della L.R. n. 8/2015.

Durante i suddetti periodi il concessionario è tenuto a proseguire nella gestione degli impianti sportivi alle condizioni di cui alla presente convenzione.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, il Concessionario rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

ART. 4 - IMPORTO DELLA CONCESSIONE

Il valore presunto complessivo della concessione, dato dall'importo delle attuali entrate, determinate applicando le tariffe vigenti, moltiplicate per le annualità, a cui va aggiunto il contributo concesso dal Comune è pari a €. **831.387,60.=**.

L'importo complessivo presunto della concessione, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 163/2006 (comprendente l'opzione della proroga di sei mesi e la proroga di due anni ai sensi dell'art. 26 comma 3, lett. g) della L.R. n. 8/2015), è pari a €. **1.047.516,80.=**.

Non sono previsti oneri relativi alla sicurezza per rischi da interferenze.

ART. 5 - MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Gli impianti sportivi oggetto della presente concessione devono mantenere, solo ed esclusivamente, l'intestazione di "Impianti Sportivi Comunali".

Il Concessionario:

- a) potrà utilizzare gli impianti in concessione e le attrezzature relative unicamente secondo la loro specifica destinazione;
- b) è direttamente responsabile nei confronti del Comune per ogni eventuale danno o per il perimento delle strutture e delle attrezzature, salvo il normale deperimento d'uso e i danni derivanti da causa di forza maggiore;
- c) è responsabile per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione degli impianti;
- d) deve osservare e far osservare le disposizioni stabilite dal Comune;
- e) può gestire o far gestire, la pubblicità all'interno degli impianti, assumendosi tutti gli oneri derivanti, compreso il pagamento dei tributi previsti dalle vigenti normative da parte di chi li espone;
- f) deve altresì osservare e far rispettare, all'interno degli impianti, il limite massimo di persone ammissibili;
- g) dare comunicazione all'Ufficio Istruzione - Cultura - Sport e al Comando di Polizia Locale del Comune, con congruo anticipo (minimo 15 giorni dall'evento), di tutte le manifestazioni straordinarie (sono straordinarie tutte le manifestazioni non previste nel calendario delle attività), nonché di eventi sportivi di rilevante importanza o che possano creare situazioni di criticità ai fini della pubblica sicurezza, che verranno tenute all'interno degli impianti;
- h) assicurare l'apertura e la chiusura degli impianti e lo sgombero da eventuali attrezzature o materiali aggiunti al termine di ogni giornata e/o manifestazione;
- i) mantenere in efficienza gli impianti, provvedendo a segnalare con tempestività al Comune ogni disfunzione o guasto riscontrato nel funzionamento degli stessi, se esclusi dalla sua competenza manutentiva;
- j) rispondere delle eventuali trasgressioni commesse in proprio e/o dai suoi dipendenti/volontari, come pure della mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla sicurezza, di ordine pubblico, ecc..

Art. 6 - ORARI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE

Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio di apertura, custodia e chiusura adottando un orario come proposto nel piano di utilizzo presentato in sede di offerta e che in ogni caso consenta la maggiore fruizione degli impianti da parte delle varie categorie di utenti, tenendo conto delle esigenze che vengono manifestate.

Negli orari di apertura della palestra dovrà essere garantito, presso l'ufficio segreteria, un servizio di sportello per le informazioni e per il controllo delle persone che accedono all'impianto.

Art. 7 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO-NORME APPLICABILI

Il Concessionario si impegna nei confronti dell'eventuale personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia.

Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere moralmente e fisicamente idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti.

Per il personale eventualmente impiegato a titolo di volontariato, il Concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, come previsto dall'art. 28 della presente convenzione.

In particolare, il Concessionario individuerà il referente responsabile degli impianti e ne comunicherà il nominativo al Comune prima dell'avvio del servizio.

Il soggetto di cui al comma precedente è responsabile dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità degli impianti.

Il Concessionario dovrà garantire l'immediata sostituzione del proprio referente in caso di assenza o impedimento.

Gli operatori sono obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori affidati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, di un qualunque dipendente, volontario o operatore di qualsiasi altro genere, indicandone i motivi al Concessionario, la quale avrà l'obbligo di sostituire il personale contestato con altro personale idoneo entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte del Comune.

Si esigerà il rigoroso rispetto da parte del personale del divieto di svolgere all'interno dei locali utilizzati per il servizio attività diverse da quelle oggetto della presente concessione o altra attività autorizzata dal Comune. Il personale dovrà altresì astenersi dall'utilizzare i dati anagrafici e di ogni altro genere forniti dall'Amministrazione comunale per fini diversi da quelli formanti oggetto della convenzione e garantire l'osservanza del segreto professionale (D.Lgs. n. 196/2003).

Nell'organizzazione e nello svolgimento della concessione il Concessionario dovrà comunque attenersi alle disposizioni che verranno impartite in corso d'anno dall'Ufficio Comunale competente e darne massima informazione agli addetti al servizio comunicando anche le norme

della presente convenzione, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione del personale incaricato.

Il Concessionario si impegna inoltre a garantire la presenza di propri operatori agli eventuali incontri indetti dall'Amministrazione comunale in caso di problemi che dovessero insorgere nella conduzione del servizio; le ore di presenza ai sopraccitati incontri sono a carico della ditta concessionaria.

NORME IN MATERIA DI LAVORO

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il Concessionario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

il Concessionario è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto.

NORME IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Concessionario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

Il Concessionario:

- deve nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
- deve predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l'affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc...;
- deve tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
- predisporre il piano di evacuazione;
- deve sottoscrivere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) qualora necessario;
- in attuazione dell'art 6 del D.M. 10 Marzo 1998, deve provvedere alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 Legge 609/96. I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno essere comunicate al Comune con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

ART. 8 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il suddetto cartellino dovrà essere fornito dalla ditta stessa. La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 9 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a garantire il servizio di custodia degli impianti comprese le aree esterne per la durata della gestione. Ciò anche al fine di scongiurare atti vandalici e quant'altro possa recare danno alle strutture, garantendo il Comune di Istrana per eventuali danni.

Il Concessionario consentirà l'uso degli impianti (o parte di essi) al Comune per un massimo di dieci giorni - anche non continuativi - per ciascun anno di gestione. Il Comune comunicherà le date in cui intende utilizzare gli impianti (o parte di essi) con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo urgenza. L'utilizzo diretto degli impianti da parte del Comune, nelle ipotesi previste dal presente comma, non comporta alcun onere a carico del Comune stesso.

Il Concessionario consentirà l'uso degli impianti sportivi al Comune per lo svolgimento nel periodo estivo dei Centri estivi, garantendo il servizio di custodia e di pulizia degli stessi. I rifiuti che verranno prodotti durante la suddetta attività, saranno oggetto di attivazione di utenza temporanea dedicata da parte del Comune.

Il Concessionario dovrà garantire l'uso gratuito di parte dell'area esterna, per l'installazione di eventuali strutture adibite all'attività circense. In tal caso la pulizia e la messa in pristino dei luoghi non saranno a carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà garantire all'Associazione Skating Club, sulla base della vigente convenzione sottoscritta tra le parti in data 20.05.2013 e valida fino al 30.06.2020, la priorità di utilizzo di n.1 spogliatoio nelle ore di svolgimento della propria attività, e precisamente dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 20.30.

Sono inoltre a carico del Concessionario i lavori, i servizi e le forniture necessari per il funzionamento degli impianti, ad esclusione della manutenzione straordinaria.

In merito alla manutenzione ordinaria, sono definiti a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- pulizia giornaliera di tutti i locali di uso e frequenza pubblica, palestra, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature ed aree esterne di uso e frequenza dell'impianto. La pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività ed in particolare nelle ore di maggiore utilizzo. Nei periodi di chiusura dell'impianto dovranno essere effettuati interventi di pulizia a fondo;
- riparazioni di pavimenti interni ed esterni, vetri, pareti, pareti piastrellate;
- riparazione di arredi, maniglie, serrature e rubinetterie;
- tinteggiature interne con frequenza periodica (4 anni, 2 anni per spogliatoi e docce);
- manutenzione ordinaria impianti elettrici, ovvero sostituzione lampade rotte e/o bruciate (compresi i fari dell'illuminazione dei campi da calcio), pulizia dei quadri, controllo e sostituzione interruttori differenziali e magnetotermici ecc..;

- gestione e conduzione delle centrali termiche e degli impianti meccanici, mediante personale specializzato o ditta esterna abilitata che provvederà alla conduzione secondo la vigente normativa in materia. Il gestore degli impianti termici provvederà alla corretta compilazione e tenuta del libretto di centrale o impianto. Provvederà inoltre alla pulizia ed alla sanificazione di filtri ed impianti ad aria e delle canne fumarie;
- manutenzione periodica impianti e dotazioni antincendio, con tenuta del libretto di manutenzione;
- espurghi e pulizie impianti fognari;
- pulizia e controllo delle coperture degli stabili e delle linee di scarico delle acque piovane;
- irrigazione, segnature, taglio erba dei campi da calcio;
- manutenzione dei tappeti dei due campi da calcio regolamentari come da successivo art. 10;
- manutenzione degli altri campi di allenamento e di calcetto;
- potatura di piante e siepi all'interno dell'impianto;
- esecuzione delle operazioni di sfalcio, con raccolta e smaltimento dell'erba, nelle zone esterne ai campi ma facenti parte della struttura sportiva. La frequenza degli sfalci dovrà essere tale da garantire il decoro delle aree;
- pulizia delle aree esterne.

In merito alla gestione, sono definiti a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- la riscossione delle tariffe di concessione in uso degli impianti;
- le utenze impiantistiche (telefono, energia elettrica, gas, acqua, fognatura, smaltimento dei rifiuti, ecc. - vedi successivo art. 11);
- le spese relative ad imposte o tasse di varia natura e connesse agli impianti stessi o alla sua gestione, quali l'eventuale imposta di pubblicità, ecc.;
- le spese per il ripristino di immobili, attrezzature e impianti per danni derivanti da qualsiasi causa, compresi gli atti vandalici;
- la verifica periodica degli impianti di messa a terra ed i rinnovi dei certificati di prevenzione incendi;
- la assistenza per verifiche da parte di organismi di controllo (VVFF, Inail, ULSS ecc.);
- tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi in capo al Concessionario della struttura, nonché conduttore/gestore delle attività insediate.

Il Concessionario dovrà inoltre:

- comunicare il nominativo del referente per i rapporti con il Comune;
- trasmettere al Comune, mediante il referente, anche via posta elettronica, con frequenza annuale, una nota riassuntiva relativa a:
 - gestione delle attività sotto il profilo sportivo, statistico ed economico (vedi art. 24);
 - comprova delle manutenzione impianti, dispositivi antincendio e degli altri adempimenti amministrativi in merito alla sicurezza;
 - interventi di rigenerazione effettuati sul tappeto erboso dei due campi principali;
- attuare le misure di cui al Decreto ministeriale 18 marzo 1996 concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005, anche al

fine di provvedere alla vigilanza, ai controlli ed all'assistenza per assicurare l'incolumità degli utenti, degli addetti e degli eventuali spettatori;

- assicurare il regolare funzionamento degli impianti garantendo agli utenti, sia di ambito sportivo che di ambito sociale, i livelli di comfort, sicurezza ed igiene necessari;
- a garantire il servizio di primo soccorso e di gestione delle emergenze, garantendo l'uso adeguato e con personale formato dei n. 2 defibrillatori in dotazione agli impianti sportivi. La suddetta attrezzatura sanitaria dovrà essere accessibile ed appositamente segnalata. Sono a carico del Concessionario la manutenzione dei suddetti dispositivi che comprende le verifiche e manutenzioni periodiche, secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.

E' altresì posa a carico del Concessionario la realizzazione di interventi di miglioria, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo, che riguardano sinteticamente:

- adeguamento, con sostituzione di generatori di calore, della centrale termica della palestra, da realizzarsi entro il termine di 18 mesi dall'inizio della gestione;
- costruzione della copertura della tribuna, da realizzarsi entro il termine di 24 mesi dall'inizio della gestione.

Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli oneri a suo carico, il Comune, previa diffida, provvederà agli interventi necessari, addebitando il costo al Concessionario.

Al di fuori di quanto sopra specificato non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno, delle strutture e degli impianti oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo all'Associazione del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria

Ogni aggiunta o modifica che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione, addizione e/o miglioria comunque realizzata resteranno comunque a beneficio dell'immobile senza che nulla sia dovuto alla parte conduttrice, neanche a titolo di rimborso spese.

L'Amministrazione comunale si riserva tuttavia la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla decadenza dalla convenzione

ART. 10 - MANUTENZIONE DEI TAPPETI ERBOSI DEI DUE CAMPI PRINCIPALI

Nell'eseguire la manutenzione occorre conciliare le esigenze del calendario sportivo con la capacità di resistenza del tappeto che, specie nel periodo invernale primaverile, risente delle avverse condizioni climatiche.

Per i due campi di calcio regolamentari, gli interventi manutentivi ordinari riguardano:

- la pulizia: consiste nell'asportazione dei corpi estranei (carta, mozziconi, foglie ecc.);
- l'irrigazione: nel periodo estivo la frequenza varia da 1 a 3 volte la settimana, secondo necessità, eseguita in assenza di vento, la sera, quantità variabile da 10 a 20 lt/mq;
- il taglio dell'erba: l'altezza di taglio è compresa tra 25 e 35 mm, mentre la frequenza è legata al periodo vegetativo, mediamente due tagli a settimana nel periodo di massimo rigoglio;

ART. 11 - UTENZE

Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla volturazione ed al pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua e depurazione, metano per riscaldamento, smaltimento rifiuti con intestazione al Concessionario medesimo dei relativi contratti.

Il Concessionario dovrà provvedere alla volturazione dei contratti entro 2 (due) mesi dalla firma della convenzione.

Nelle more della volturazione dei contratti, il Concessionario si obbliga a conguagliare le spese relative al periodo di gestione per le bollette eventualmente emesse a carico del precedente Concessionario/proprietario.

Alla scadenza della concessione, il Concessionario uscente sarà obbligato a non chiudere le utenze in attesa della volturazione al Concessionario entrante. Spetterà al Concessionario uscente l'eventuale conguaglio delle spese per il periodo di propria gestione.

Alla data della scadenza della gestione verranno effettuate le letture dei vari contatori in contraddittorio tra il Concessionario uscente ed il Concessionario entrante, alla presenza di un rappresentante dell'Ufficio Lavori Pubblici.

ART. 12 - ONERI A CARICO DEL CONCEDEnte

Premesso che non sono a carico del concedente le manutenzioni straordinarie conseguenti alla mancata manutenzione ordinaria e/o un non corretto uso di attrezzature, arredi ed impianti, vengono definiti a carico del Comune gli oneri di manutenzione di seguito indicati:

- riparazione a rottura componenti degli impianti quali caldaie, bruciatori, centraline elettroniche e tubature;
- manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione dei campi da calcio, e degli impianti elettrici in generale, quali i danneggiamenti a seguito di eventi atmosferici;
- sostituzione a seguito di usura / vetustà / danneggiamento per evento meteo di attrezzature sportive primarie quali: l'impianto rete per la pallavolo e tabelloni pallacanestro, le porte e le panchine dei campi da calcio, i sostegni agli impianti di illuminazione esterna, ecc;
- sostituzione sistemi di recinzione aree esterne, quali paletti, reti, muretti;
- opere murarie su intonaci esterni, tinteggiature esterne (con esclusione della pulizia da graffiti), riparazione coperture o per infiltrazioni di umidità;
- cambio infissi quali finestre e porte rotti o in condizioni di pericolo, dovuti a ordinario deterioramento e non derivanti da uso improprio;
- ripristino rotture di tubazioni di scarico acque e fognature (escluso espurgo);
- straordinarie manutenzioni per la messa a norma;
- straordinaria e ordinaria manutenzione delle aree parcheggio antistante la palestra ed i campi da calcio.

Nel caso si rendessero necessari lavori di manutenzione di cui sopra, il Concessionario è tenuto ad effettuare immediata segnalazione al Comune. Il Comune provvederà direttamente, con una tempistica rapportata a necessità ed urgenza del caso, compatibilmente con le risorse disponibili, nel rispetto delle procedure amministrative.

Restano sempre in carico al Comune l'esecuzione di lavori od opere per l'ammodernamento, il completamento e l'esecuzione di nuovi impianti che l'Amministrazione intenda adottare, senza

che il Concessionario possa opporre alcuna opposizione. La calendarizzazione di tali interventi verrà preventivamente comunicata dalla Amministrazione.

ART. 13 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Il Comune è proprietario degli immobili e delle loro pertinenze entro l'area in concessione.

Alla cessazione del rapporto concessorio gli immobili e le loro pertinenze dovranno essere ripristinate, in relazione allo stato di manutenzione del momento e tenuto conto dell'uso.

L'accesso agli impianti da parte di gruppi o associazioni sportive sarà autorizzato sulla base di criteri trasparenti che garantiscano parità di trattamento e non discriminazione. Il Concessionario è tenuto a consentire, in base a specifici accordi, l'organizzazione di manifestazioni sia a carattere sportivo che ricreativo promosse dall'Amministrazione comunale. Per le iniziative patrocinate dal Comune dovranno comunque essere presi specifici accordi. Per l'utilizzo degli impianti sportivi di cui all'art. 1 è data priorità a gruppi o società sportive aventi sede nel territorio comunale, che promuovono attività sportiva di base, con precedenza a quelli affiliati alle Federazioni aderenti al C.O.N.I. ed agli Enti di promozione sportiva ed alle attività promosse dall'Amministrazione secondo il seguente calendario:

- a) attività ufficiali comprendenti incontri di campionato, partite di coppa, tornei federali o di Enti di promozione sportiva;
- b) attività di promozione sportiva, corsi campus per minori;
- c) allenamenti;
- d) attività amatoriali.

Il Concessionario è tenuto a consentire l'utilizzo gratuito degli impianti a tutte le scuole di Istrana per l'organizzazione di incontri o campionati studenteschi o per attività programmate in orario scolastico, garantendo il servizio di custodia degli impianti per tutto il tempo dell'attività

Il Concessionario è altresì tenuto a consentire l'utilizzo gratuito alle associazioni sportive operanti nel territorio comunale o aventi sede nel territorio comunale, che promuovono l'attività sportiva a favore delle persone diversamente abili.

E' fatta salva la facoltà del Concessionario di utilizzare gli impianti sportivi per altre iniziative sportive purché non coincidenti con richieste da parte di Associazioni o del Comune. Per iniziative di carattere non sportivo, è necessaria l'autorizzazione scritta del Comune.

ART. 14 - PIANO ANNUALE DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Al fine della redazione del Piano annuale dell'utilizzo degli impianti, Il Concessionario raccoglierà le domande delle associazioni/società sportive interessate, e redigerà un piano annuale di assegnazione delle ore di utilizzo, seguendo i seguenti criteri di precedenza/preferenza:

- a) associazioni/società sportive aventi la sede sul territorio comunale, con precedenza per quelle aventi il maggior numero di tesserati residenti;
- b) equa ed equilibrata distribuzione tra le associazioni/società delle ore destinate alle partite di campionato, agli allenamenti o ad altra attività sportiva, tenendo in considerazione le esigenze delle varie fasce di età dell'utenza destinataria delle attività sportive;

Una copia del piano dovrà essere consegnato al Comune entro il 30 settembre di ciascun anno di gestione.

Qualora il Comune ravvisasse il mancato rispetto dei criteri di cui sopra, o comunque una disparità di trattamento delle società/associazioni sportive interessate, potrà chiedere la rielaborazione del sopraccitato piano, o applicare le penali previste all'art. 32 della presente Convenzione.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB CONCESSIONE - SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto di concessione e ogni forma di sub - concessione, a qualsiasi titolo, salvo per quanto riguarda l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di punto vendita secondo quanto previsto al successivo art. 16, pena la decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del contratto.

Per l'esecuzione del servizio, il Concessionario ha la facoltà di avvalersi dell'istituto del subappalto, come previsto dall'art. 118 del D.Lgs.163/2006, fino ad un massimo del 30% dell'importo contrattuale, per i seguenti servizi: servizio di pulizia e manutenzione delle aree verdi, servizio di pulizia delle palestre e dei locali accessori ai campi sportivi (servizi, spogliatoi, aree riservate al pubblico), servizio di manutenzione degli impianti e delle attrezzature.

L'intenzione di affidare in subappalto le attività sopra indicate dovrà essere dichiarata in sede di presentazione dell'offerta. Inoltre, l'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni dall'art. 118 del Codice.

In caso di manifestazioni o eventi che richiedono l'uso temporaneo di porzioni dell'impianto da parte di altri soggetti mediante accordi tra questi ed il Concessionario dovranno essere data comunicazione preventiva al Comune.

Art. 16 ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE - PUNTO VENDITA

Il Concessionario dovrà garantire l'apertura di almeno un punto di ristoro identificato quale bar principale nel locale ingresso del pubblico del palazzetto dello sport.

Il Concessionario è tenuto ad allestire i locali e munirsi in proprio di tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie per la gestione del bar, fermo restando la dimostrazione, nei modi di legge, del possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, entro 90 (novanta) giorni dalla data di aggiudicazione.

Il Concessionario deve garantire il funzionamento del servizio di bar per tutto il periodo e l'orario di apertura al pubblico dell'impianto. Il servizio di bar deve essere svolto nei locali ed aree appositamente riservati.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi all'allestimento dei locali, all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie e sanitarie, al personale, alle pulizie, alle utenze di energia elettrica, gas e combustibili vari, prodotti di pulizia necessari per l'ordinaria conduzione e manutenzione del servizio di bar.

Alla scadenza della concessione il bar ed i suoi arredi e attrezzature diverranno di proprietà dell'amministrazione comunale senza che il Concessionario possa avanzare pretese o diritti di indennizzo.

La gestione del bar è vincolata all'esistenza e alla durata del rapporto convenzionale tra il Comune ed il Concessionario; essa pertanto sarà operante limitatamente al periodo della concessione.

Il Concessionario ai fini del rilascio dell'apertura del suddetto bar dovrà presentare apposita SCIA.

Il Concessionario è autorizzato a subconcedere/subappaltare l'attività di somministrazione alimenti e bevande a terzi, ai sensi dell'art. 15 della presente convenzione, i quali possano svolgervi l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, previo presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività. Il subentro subentrante dovrà ottenere l'approvazione della Amministrazione Comunale ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59.

Nei rapporti tra Concessionario e il sub-concessionario, il Comune sarà completamente estraneo e non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti tra i due soggetti.

In alcun modo, l'esercizio del punto di ristoro potrà costituire vincolo, o motivo di richiesta di indennizzo o risarcimento nei confronti del Comune una volta concluso, qualora per qualsiasi ragione sia anticipatamente risolto il rapporto concessorio.

Le ulteriori aree che, in aggiunta a quella sopra indicata (locale ingresso del pubblico del palazzetto dello sport), potranno essere riservate per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, non dovranno avere superficie tale o essere situate in un luogo tale da pregiudicare il servizio pubblico svolto e l'attività sportiva, e dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. n. 21.09.2007, n. 29, non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume. In relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, il sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente estendere il divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Il Concessionario, inoltre, è autorizzato a gestire direttamente, o a sub concedere a terzi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs. 26.3.2010 n. 59, l'attività di commercio al dettaglio di prodotti di cui al settore merceologico non alimentare, previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività

L'area che sarà riservata per l'attività di commercio al dettaglio di prodotti di cui al settore merceologico non alimentare non dovrà avere una superficie tale o essere situata in un luogo tale da pregiudicare il servizio pubblico svolto e l'attività sportiva, e dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 17 - INTERVENTI DI MIGLIORIA ALL'IMPIANTO SPORTIVO

Il Concessionario dovrà realizzare, a proprio carico, gli interventi di miglioria della struttura di seguito indicati:

- realizzazione della copertura della tribuna esistente ed ubicata tra i due campi da calcio, secondo progetto già approvato dal Comune con Delibera di Giunta n. 121 del 04/12/2009, e secondo quanto disposto con delibera di Giunta n. 95 del 14/10/2015, limitatamente alle seguenti lavorazioni: struttura metallica, copertura in pannelli metallici precoibentati, canali di gronda scossaline e pluviali, impianto elettrico completo di illuminazione di emergenza e di esercizio, connettori audio RCA, fornitura e posa di pozzo perdente, fonitura e posa in opera di sedute per accompagnatori.
- adeguamento della centrale termica della palestra mediante installazione di nuovi generatori di calore e a condensazione, di potenzialità e caratteristiche adeguate, previa rimozione dei gruppi termici esistenti, oltre che l'eventuale sostituzione del sistema di gestione e controllo dell'impianto di riscaldamento e termoventilazione, con sostituzione valvole tre vie, lavaggio batterie termiche, ripristino coibentazioni e manutenzione straordinaria con adeguamento dell'impianto elettrico, installazione sonde

da canale ed ambiente da abbinare a nuovi regolatori per la gestione della temperatura nei vari locali ed il controllo degli orari di funzionamento, nonché l'adeguamento delle canne fumarie.

Tali interventi saranno realizzati con oneri e spese a carico del gestore.

Il gestore, in conformità a quanto disposto dall'art. 32, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 163/2006, sarà tenuto, nella realizzazione degli interventi, all'applicazione delle disposizioni di detto decreto, nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo dello stesso, atteso che trattasi di lavori pubblici strettamente strumentali alla gestione del servizio, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo, e che le opere realizzate diventeranno di proprietà dell'Amministrazione comunale. Pertanto, l'affidamento dei lavori dovrà avvenire secondo le procedure previste per gli appalti pubblici, in favore di imprese in possesso dei necessari requisiti e qualificazioni, ed il Concessionario per l'espletamento delle stesse può avvalersi degli uffici tecnici del Comune, ai sensi dell'art.26 punto 5 della Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 8, recante "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".

Sono a carico del Concessionario:

- a) redazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della copertura della tribuna esistente in aggiornamento ed in corrispondenza al progetto approvato con Delibera di Giunta n. 121 del 04/12/2009 e secondo quanto disposto con delibera di Giunta n. 95 del 14/10/2015;
- b) gli oneri per somme a disposizione, esclusi i soli collaudi e l'accatastamento che saranno a carico del Comune;
- c) redazione del progetto dell'intervento di adeguamento della centrale termica, compresi tutti gli oneri di progettazione e di tutte le altre prestazioni tecniche connesse (es: pratica inerente la prevenzione incendi e conseguente scia di inizio attività);
- d) le procedure necessarie per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, da parte di enti o organismi competenti, necessarie per l'esecuzione dei lavori, per le quali il Concessionario si assumerà gli oneri e rischi derivanti dal ritardato o mancato ottenimento;
- e) l'esecuzione dei lavori nel rispetto del progetto approvato dall'Amministrazione, accollandosi ogni spesa inerente e conseguente ai lavori anche in caso di incremento dei costi, dando atto che il Comune rimarrà indenne da ogni e qualsiasi richiesta di mutamento delle condizioni contrattuali d'appalto o di risarcimento, compresi gli oneri della direzione lavori, del collaudo e di tutte le altre prestazioni tecniche connesse;
- f) garanzie a favore del Comune a fronte degli interventi, proporzionali al valore dei singoli lavori:
 - f.1) Il Concessionario, prima dell'inizio di ogni singolo lavoro di investimento dovrà consegnare al Comune una polizza assicurativa "Contractors All risks" (CAR) (e/o E.A.R. per l'adeguamento della centrale termica) deve essere conforme allo schema di polizza di cui all'allegato e dovrà prevedere le seguenti condizioni minime:
 - deroga all'esclusione della colpa grave;
 - estensione a danni causati da terzi in occasione di sciopero, somma, tumulto popolare, atti di terrorismo e sabotaggio organizzati ed atti vandalici e dolosi in genere (art.31 Condizioni particolari);
 - estensione a danni causati da errori di progettazione e di calcolo (art.22 Condizioni particolari);

- estensione ai danni verificatisi durante il periodo di manutenzione (art.27 condizioni particolari);
- estensione alla Responsabilità civile incrociata (art.33 Condizioni particolari);
- estensione ai costi di demolizione e sgombero (art.25 Condizioni particolari);
- inoperatività di altre polizze di responsabilità civile (art.32 Condizioni particolari);

Le somme assicurate di cui alla Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzie di manutenzione, devono corrispondere:

- alla Partita 1 - Opere in esecuzione, all'importo dei lavori di realizzare;
- alla Partita 2 - Opere preesistenti, ad € 250.000;
- alla Partita 3 - Costi di demolizione e sgombero € 50.000,00.

Il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, deve essere pari ad € 500.000,00.

Nel novero degli Assicurati dovranno essere ricompresi: il Concessionario, l'Appaltatore che realizza le opere, i sub-appaltatori (se presenti), i rappresentanti e dipendenti dei precedenti nonché i rappresentanti, collaboratori e dipendenti del Comune di Istrana.

In ordine agli interventi di miglioria da realizzarsi a cura del gestore, gli elaborati progettuali dovranno essere redatti in conformità a quanto previsto in materia dal D.Lgs. 163/2006. Il Concessionario presenterà gli elaborati di progetto all'Amministrazione comunale per la necessaria approvazione; la stessa si riserva la facoltà di richiedere modifiche ai contenuti progettuali, purché le stesse non vadano ad incidere significativamente sul piano economico-finanziario presentato in sede di gara.

Il progetto, ai fini dell'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale, dovrà essere completo di tutte le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri favorevoli ecc. da parte degli enti preposti. E' fatto obbligo al gestore di introdurre all'interno del progetto, senza onere alcuno per l'Amministrazione comunale, eventuali elementi integrativi e modificativi richiesti da detti enti sovraordinati.

Tutti i costi inerenti la progettazione saranno a carico del gestore, che resterà unico referente per l'Amministrazione comunale per ogni questione relativa la progettazione degli interventi.

L'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione comunale costituisce titolo abilitativo per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi.

Il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune per qualsiasi danno o perdita alla struttura, agli impianti, attrezzature o arredi presenti nell'immobile potesse verificarsi in dipendenza dei lavori.

Il Concessionario comunicherà il nominativo del progettista, prima dell'inizio della progettazione, del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, prima dell'inizio dei lavori.

I collaudi statico, tecnico ed amministrativo competono al Comune con i relativi oneri.

Il tempo utile per la realizzazione degli interventi di miglioria è fissato:

- in 24 mesi dalla data di decorrenza della concessione per quanto riguarda la realizzazione della copertura della tribuna;
- in 18 mesi dalla data di decorrenza della concessione per quanto riguarda l'adeguamento della centrale termica;

Gli interventi dovranno essere attuati con tempistiche e modalità tali da arrecare il minor disagio possibile all'utenza.

Concessione servizio di gestione degli impianti sportivi del Comune di Istrana

Il Concessionario darà comunicazione al Comune della data di ultimazione dei lavori e consegnerà copia del progetto dell'eseguito, dei collaudi eseguiti e delle certificazioni, entro 3 mesi dalla data di ultimazione.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere a verifiche in ordine al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. Allo scopo nel corso dei lavori potranno essere effettuate visite di cantiere da parte di personale del Comune.

Tutte le opere realizzate entreranno nel patrimonio del Comune.

Per quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione in materia di lavori, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

ART. 18 - ENTRATE E TARIFFE

Per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte delle Associazioni riconosciute dal Comune il Concessionario applicherà le tariffe e le agevolazioni stabilite dal Comune con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 19.08.2013.

Le tariffe potranno essere rivalutate annualmente, in accordo con l'Amministrazione Comunale, che adotterà a tal fine, apposita deliberazione, in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (rif. giugno-giugno) e avranno decorrenza dall'anno sportivo successivo. Sono libere le tariffe da applicare ai privati ed alle associazioni non riconosciute.

Tutti i proventi e tutti gli incassi derivanti dalla gestione degli impianti sportivi competono al Concessionario, compresi gli incassi per le manifestazioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera (g).

Il Concessionario è obbligato a tenere, in luogo ben visibile all'ingresso degli impianti, il tariffario per l'utenza stabilito dal Comune.

Al Concessionario spettano inoltre tutti gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni delle varie iniziative, connesse all'uso degli impianti, dalla pubblicità cartellonistica e sonora effettuata all'interno degli impianti oggetto di gestione.

Al Concessionario sono riservati l'uso gratuito degli impianti e l'uso delle attrezzature per le proprie attività a carattere sportivo e per altre manifestazioni, previa - per queste ultime - l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Ai fini della registrazione fiscale si riconosce tra le parti che la gestione oggetto del presente capitolato comporta attività e servizi assoggettabili al regime normativo dell'IVA.

ART. 19 - DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE DEI BENI E CONSEGNA DELL'IMPIANTO

All'inizio della gestione gli impianti e le attrezzature saranno consegnati al Concessionario previa redazione in contraddittorio dello stato di consistenza. Gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza, nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Le attrezzature e gli arredi e le migliorie strutturali offerti in sede di gara, diventeranno di proprietà comunale fin dall'inizio della concessione.

All'inizio della gestione il Concessionario ed il Comune, a mezzo dei propri rappresentanti, provvederanno, distinguendo le attrezzature e gli arredi di proprietà comunale da quelli di proprietà del Concessionario, alla:

- a) ricognizione in sopralluogo degli immobili, infissi, attrezzature, apparecchiature ed arredi;
- b) verifica del loro stato d'uso e manutenzione;
- c) descrizione analitica di quanto sopra, elencazione e individuazione di tutti i beni;

d) redazione dell'inventario.

Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale in duplice originale debitamente sottoscritto dalle parti, da conservare a cura rispettivamente del Comune e del Concessionario.

All'atto della riconsegna gli incaricati del Comune potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze tanto nella manutenzione ordinaria quanto nella consistenza e nello stato di conservazione degli impianti e delle cose mobili, a cui il Concessionario dovrà rimediare senza indugio nel termine che gli verrà all'uopo indicato.

In caso di inadempienza il Comune concedente provvederà d'ufficio all'esecuzione dei necessari interventi in danno del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione, salvo ed impregiudicato il recupero dell'eventuale maggiore danno.

I verbali di constatazione faranno fede per la richiesta di risarcimento da parte del Comune per i danni riscontrati.

Entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione comunale, il Concessionario dovrà provvedere allo sgombero delle cose di sua proprietà, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 32, fermo restando che saranno a suo carico le spese di trasporto, di deposito e custodia.

ART. 20 - CANONE ANNUALE

Il canone annuale corrispettivo per la concessione dell'affidamento della gestione delle strutture dovuto all'Amministrazione è fissato in €. 1.000,00 oltre IVA, o nella diversa e superiore entità offerta dal Concessionario in sede di gara.

Il canone dovrà essere versato all'Amministrazione, in via anticipata, entro il 30 settembre di ciascun anno di durata della convenzione.

Il Concessionario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone oltre il termine previsto e non potrà far valere alcuna eccezione ed azione, se non dopo aver onorato le scadenze alle date previste.

ART. 21 - CONTRIBUTO ECONOMICO

A sostegno della gestione degli impianti assegnati e delle attività sportive promosse e organizzate negli stessi dalla società/associazione concessionaria, per il periodo di validità della presente convenzione, il Comune corrisponderà ogni anno un contributo economico per la gestione che sarà, salva diversa ed inferiore entità offerta dal Concessionario in sede di gara, pari a:

- 2016 = € 35.000,00;
- 2017 = € 34.000,00;
- 2018 = € 33.000,00;
- 2019 = € 32.000,00;
- 2020 = € 31.000,00;
- 2021 = € 30.000,00;
- 2022 = € 29.000,00;
- 2023 mesi 6 = 14.000,00.

Il versamento del contributo, al netto del ribasso offerto in sede di gara, verrà effettuato dal Comune in 2 (due) rate entro la fine dei mesi di marzo e ottobre, di ciascun anno di gestione.

Nel caso di applicazione di quanto previsto all'art. 3, 2^a comma, sarà corrisposto un contributo economico per la gestione, pari a quello erogato nell'ultimo anno di gestione.

Il contributo offerto in sede di gara sarà riproporzionato per le singole annualità della durata della concessione.

Il contributo, quantificato in base all'offerta del Concessionario, sarà oggetto di adeguamento annuale, a decorrere dal 01.01.2017, secondo l'indice ISTAT del costo della vita, con riferimento al dato base del 01.01.2016.

A decorrere dal 01.01.2018, nel caso si manifestassero aumenti non previsti dei costi delle utenze tali da non poter essere coperti dall'adeguamento ISTAT e/o diminuzioni significative delle entrate derivanti dalla minor frequenza di utenti degli impianti, fermo restando il perfetto adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario in sede di offerta, l'Amministrazione potrà aumentare il proprio contributo, fino ad un massimo del 10% dell'importo oggetto di offerta.

A sostegno della realizzazione della copertura delle tribune esistenti per il periodo di validità della presente convenzione, il Comune corrisponderà al Concessionario entro il 31 dicembre di ogni anno un contributo economico pari a:

- 2016 = € 33.000,00;
- 2017 = € 28.500,00;
- 2018 = € 25.000,00;
- 2019 = € 21.500,00;
- 2020 = € 18.000,00;
- 2021 = € 14.500,00;
- 2022 = € 11.000,00;
- 2023 mesi 6 = 3.500,00

La prima rata sarà corrisposta solo ad avvenuta validazione e approvazione da parte del Comune del progetto esecutivo dei lavori redatto dal Concessionario ai sensi dell'art. 17.

A tal fine il Comune si impegna ad effettuare le operazioni di validazione e ad approvare il progetto entro 20 giorni dalla data della relativa consegna da parte del Concessionario. Nel caso in cui il progetto non risulti validabile, il pagamento della rata resta sospeso.

La seconda rata sarà corrisposta solo ad avvenuta ultimazione dei lavori, attestata dal relativo verbale. Il pagamento della terza e delle successive rate resta subordinato all'approvazione del collaudo dei lavori da parte del Comune.

ART. 22 - VERIFICHE

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sull'uso dell'impianto e delle attrezzature da parte del Concessionario al fine di garantire costantemente che il Concessionario non ponga in essere attività pregiudizievoli per l'interesse pubblico o che, comunque, allontanano la gestione delle attività concesse dai principi di buona amministrazione ad esse sottesi.

A tal fine il Comune, tramite i propri referenti procede a visite di controllo almeno semestrali.

Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune, in sede di controllo, la più ampia collaborazione e a fornire tutti i chiarimenti necessari, ad esibire la documentazione richiesta, consentendo l'accesso alle strutture.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di controllo degli adempimenti previsti nella presente convenzione, che si riserva di esercitare in qualsiasi momento a mezzo di propri incaricati, di chiedere al Concessionario di documentare a che titolo si avvale del personale con cui svolge il servizio oggetto della presente convenzione.

Si riserva altresì di revocare, a suo giudizio insindacabile, la concessione in qualsiasi momento, in presenza di violazione degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario.

Nel caso in cui il Comune accerti che il Concessionario non ha dato corso agli interventi manutentivi che gli competono, gliene prescriverà l'esecuzione entro un termine congruo, con facoltà di sostituirsi al Concessionario inadempiente in danno dello stesso, previa diffida, e con diritto di rivalsa anche sul contributo dovuto e sulla garanzia prestata.

ART. 23 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

il Concessionario si impegna a comportarsi in modo collaborativo con l'Amministrazione comunale e, in particolare, a:

- invitare l'Amministrazione Comunale alle sedute di bilancio di previsione e consuntivo, modifica dello Statuto, rinnovo cariche sociali;
- fornire all'Amministrazione ogni altro dato, contabile, gestionale o di altra natura, che venisse richiesto nel termine indicato dall'Amministrazione;
- segnalare all'Amministrazione concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.
- far pervenire all'Amministrazione:
 - annualmente, entro il termine di 15 giorni dalla loro approvazione, copia del bilancio consuntivo e copia del bilancio di previsione. Le entrate dovranno essere ripartite per ciascun impianto e struttura, nonché per ogni attività ulteriore, rispetto a quella sportiva (a titolo esemplificativo, entrate da: pubblicità, distributori automatici, sala pesistica - ove allestita -, attività di bar - ove attivata -, punto vendita - ove attivato- manifestazioni temporanee ecc.). Le spese per la manutenzione ordinaria dovranno contenere un dettaglio per ciascun intervento;
 - entro il 30 novembre di ogni anno la previsione, per l'anno sportivo in corso, dell'attività gestionale dell'impianto in concessione, nonché il prospetto delle attività sportive organizzate settimanalmente nelle strutture e impianti sportivi in gestione;
 - entro il 31 agosto di ogni anno di gestione, per l'anno sportivo appena conclusosi, il rendiconto dell'attività gestionale dell'impianto in concessione (ivi compreso, a titolo esemplificativo, l'elenco numerico degli atleti che utilizzano gli impianti e le strutture, divisi per Associazioni o società di appartenenza, con l'indicazione delle sole età e dei Comuni di residenza di ciascuno).

Il Concessionario dovrà, altresì, predisporre un regolamento, da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, contenente le norme generali per l'utilizzo, da parte di terzi, delle strutture, nel rispetto di quanto previsto nella presente convenzione.

ART. 24 - PUBBLICITÀ

Il Concessionario ha facoltà di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi, nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale. Gli oneri ed i proventi conseguenti sono a carico del

Concessionario.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

ART. 25 - MODIFICHE

La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione delle strutture sportive. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

ART. 26 - RISERVATEZZA DEI DATI

Il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comunale di Istrana.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 27 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario che gestisce gli impianti è responsabile, secondo le vigenti norme del codice civile, per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione stessa e dell'esercizio degli impianti affidati in concessione.

Il Concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.

Il Concessionario terrà indenne il Comune da danni, responsabilità e molestie dipendenti dalla gestione al medesimo affidata.

Il Concessionario si impegna inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi fiscali e tributari derivanti dalla presente concessione.

Il Concessionario è altresì responsabile nei confronti del Comune dei danni che potrà arrecare agli impianti, arredi, servizi ed attrezzature date in concessione, con l'esclusione dei fatti derivanti dall'utilizzo degli impianti durante le manifestazioni organizzate da soggetti diversi dal Concessionario e autorizzati dall'Amministrazione Comunale, o organizzati direttamente dall'Amministrazione comunale.

E' infatti a carico del Concessionario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa concessionaria e restando del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.

Il Concessionario dovrà stipulare:

1. una **polizza di RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi)**, avente per oggetto, l'oggetto stesso del servizio (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante le specifiche del presente servizio), per un massimale minimo di Euro 5.000.000,00 unico per sinistro. Dovrà avere una durata pari alla durata stessa del servizio (è ammesso il rinnovo annuale). Il contratto dovrà altresì prevedere le seguenti clausole:
 - 1.1. l'equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio;
 - 1.2. l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti normative in materia di lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte;
 - 1.3. i danni da smercio di prodotti alimentari nonché i danni derivanti da preparazioni alimentari prodotte e/o confezionate e smerciate sul luogo dal Concessionario;
 - 1.4. i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
 - 1.5. la responsabilità civile incrociata, l'appalto ed il sub-appalto;
 - 1.6. i danni a beni di terzi fruitori, utilizzatori o frequentatori delle strutture gestite dati in consegna e custodia con un sotto limite per sinistro e per anno minimo di € 5.000,00;
 - 1.7. i danni da incendio delle cose del Concessionario o dallo stesso detenute causati a terzi ed al Comune di Istrana con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a € 500.000,00;
 - 1.8. i danni da furto di beni di terzi con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a € 25.000,00.
2. Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso dipendenti (RCO) avente:
 - 2.1. un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00.

Entrambe le coperture di cui sopra dovranno essere contratte nella forma "loss occurrence".

Il Concessionario, qualora si avvalga di personale, ivi compresi gli operatori volontari nel caso si tratti di associazione, non soggetto alla copertura per gli infortuni di legge (INAIL) dovrà provvedere ad assicurare tale personale presso l'INAIL, oppure coprirlo con polizza assicurativa privata contro gli infortuni con massimale morte/Invalidità Permanente non inferiore a € 250.000,00 ed applicazione della tabella INAIL Industria, nonché diaria per inabilità temporanea per liberi professionisti non inferiore a € 50,00/giorno per un periodo massimo di 180 giorni.

La polizza dovrà essere posta in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione del servizio, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.

Il Concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale nel caso in cui le polizze vengano disdette dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa. L'concessionaria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.

ART. 28 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Per quanto concerne le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 .

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario affidatario si applica l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta nonché sulla cauzione senza bisogno di diffide formali.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al 4^o capoverso.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare l'esecuzione del servizio di gestione nei tempi prescritti.

ART. 29 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 30 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 36;
- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al precedente art.28.

ART. 31 - PENALITA' E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La Ditta concessionaria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

La Ditta concessionaria riconosce all'Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:

- Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio del servizio indicata di cui all'art. 3 della presente convenzione: Euro 200,00;
- Per ogni impiego di personale diverso rispetto a quello comunicato al Comune dall'aggiudicatario: da Euro 300,00 a Euro 500,00;
- Per ogni comportamento scorretto da parte del personale del servizio nei confronti dell'utenza: Euro 500,00 a Euro 1.000,00;
- Per ogni mancato rispetto da parte degli operatori degli orari del servizio stabiliti (dopo la contestazione del 3° ritardo): Euro 250,00;
- Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti le modalità di esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 e 10 della presente convenzione: Euro 100,00=
- Inadempienze comportamentali: non rispetto della riservatezza dati, mancata partecipazione alle attività di coordinamento e monitoraggio del Comune, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dal Comune in sede di controllo: Euro 200,00;
- per interruzione anche parziale del servizio: da Euro 500 a Euro 1.500,00;
- per ogni inosservanza di quanto indicato nell'offerta tecnica: da Euro 300 a Euro 500,00;
- per ogni altra infrazione non prevista nella presente convenzione e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento del servizio Euro 500,00.
- in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori di miglioria rispetto al termine indicato verrà applicata la seguente penale giornaliera:
 - €. 10,00 per ogni giorno di ritardo in caso di ritardo dei lavori di adeguamento, con sostituzione di generatori di calore, della centrale termica della palestra;
 - €. 25,00 per ogni giorno di ritardo in caso di ritardo dei lavori di costruzione della copertura della tribuna.
- in caso di recesso, revoca o decadenza della concessione, qualora non siano stati realizzati gli interventi di miglioria all'impianto sportivo previsti, verrà applicata, in aggiunta alla penale indicata al punto precedente, un'ulteriore penale quantificata come segue:
 - 50% dell'importo del contributo di gestione erogato il primo anno;
 - 45% dell'importo del contributo di gestione erogato il secondo anno;
 - 40% dell'importo del contributo di gestione erogato nei successivi anni;

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.

Qualora il Concessionario non provveda direttamente al pagamento, entro 30 giorni dalla irrogazione delle penalità, il Comune procederà al recupero della penalità mediante ritenuta

diretta sull'erogazione del contributo di gestione o, in alternativa, potrà incamerare le penalità maturate tramite escussione della cauzione definitiva.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta concessionaria con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi:

- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- protrarsi del ritardo nell'inizio del servizio superiore a 10 giorni;
- nel caso in il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
- utilizzo di personale non in possesso dei titoli previsti o inadeguato dopo la terza segnalazione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione di compensare l'eventuale credito con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

ART. 32 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d'urgenza che non consentono indugi.

Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:

- a) mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti;
- b) qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati;
- c) in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori di miglioria dell'impianto per inerzia, negligenza o altra causa addebitabile al Concessionario;
- d) per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio.

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al Concessionario.

La revoca della concessione è disposta con specifico atto della Giunta Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso.

La revoca della concessione comporta l'immediato obbligo per il Concessionario di restituire l'impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune.

Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell'Impianto.

Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo

ART. 33 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, con conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- a) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario;
- b) scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;
- c) per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell'immobile, ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
- d) arbitraria sospensione dell'attività o ingiustificata chiusura dell'impianto per più di sette giorni nel corso di un anno;
- e) in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori di miglioria dell'impianto di oltre 12 mesi rispetto a quanto previsto all'art. 17, per inerzia, negligenza o altra causa addebitabile al Concessionario;
- f) mancata reintegrazione della cauzione nel termine fissato;
- g) destinazione dell'immobile o di parte di esso ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
- h) qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati;
- i) violazione al divieto di sub-concessione o di cessione del contratto;
- j) violazione di norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di personale;
- k) altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario.

Prima di pronunciare la decadenza, il Comune intimerà al Concessionario, mediante PEC o raccomandata a/r formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari per rimuovere la stessa.

Nel caso di inottemperanza alla diffida, il Comune emetterà il provvedimento di decadenza che disporrà i termini di riconsegna dell'immobile oggetto di concessione, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti.

In caso di decadenza il Comune avrà diritto, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l'importo del canone annuo, rivalutato, salvo il risarcimento del maggior danno che venisse a subire. Il Comune potrà valersi a questi scopi della cauzione definitiva.

In caso di decadenza non sarà dovuto al Concessionario alcun indennizzo e/o rimborso e/o risarcimento a qualsiasi titolo.

ART. 34 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta concessionaria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 35 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario dovrà costituire per i termini di durata del servizio una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.

In caso di R.T.I.:

- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 113, co. 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Tale fideiussione vigente deve essere consegnata al Comune di Istrana all'atto della firma della presente convenzione.

Qualora, per qualsiasi motivo, durante la vigenza della convenzione, non fosse possibile ottenere il rinnovo della cauzione, il Concessionario è tenuto a provvedere immediatamente a

costituire direttamente il deposito cauzionale per il medesimo importo, mediante idonea forma di versamento concordato.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare immediatamente la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata della convenzione.

La cauzione definitiva resta vincolata per sei mesi oltre la durata o vigenza della convenzione e sarà svincolata, anche nel caso di recesso anticipato, subordinatamente alla intervenuta consegna delle strutture sportive, al risarcimento da parte del Concessionario di eventuali danni ed ammanchi, all'effettuato pagamento a saldo dei canoni di concessione, degli oneri di manutenzione e della quota di utenze da parte del Concessionario, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione da parte del Concessionario stesso di eventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o soci o prestatori di lavoro, ed in ogni caso alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi posti a carico del Concessionario.

In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile al Concessionario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 36 - RECESSO

Il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto anticipatamente, con un preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Concessionario dovrà versare al Comune, oltre all'importo totale del canone dovuto per l'anno in corso, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l'importo del canone annuo, rivalutata sino quel momento. L'incameramento della penale potrà avvenire anche mediante escussione della cauzione definitiva.

Il Comune entrerà nel pieno possesso e disponibilità dell'immobile nello stato in cui si trova, ed ogni addizione e/o miglioria comunque realizzata resterà comunque a beneficio dell'immobile senza che nulla sia dovuto alla parte conduttrice, neanche a titolo di rimborso spese.

ART. 37 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

La ditta concessionaria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'concessionaria, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 3 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 38 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto di concessione per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 39 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio ad Istrana (TV). Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso la sede Comunale di Istrana.

ART. 40 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

ART. 41 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il rapporto tra il Comune di Istrana ed il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un servizio pubblico.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione con le relative spese a carico del Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

Il Concessionario

per il Comune
Il Responsabile dell'Area Affari Socio-Culturali

Elenco allegati:

- Planimetrie degli impianti sportivi;
- Prospetto economico-finanziario;
- APE
- Testo tipo CAR.